



# R.C. Imprese Edili

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE IMPRESE EDILI.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
  - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
  - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA  
ASSICURAZIONI**

TOGETHER MORE

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C. IMPRESE EDILI 2018

**Mod. RCG55341  
Ed. 09/2021**

## CONTATTI UTILI



	CONTATTO
SERVIZIO CLIENTI – BENVENUTI IN ITALIANA - lun - sab: 8-20	800 101 313

## AREA RISERVATA



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo [www.italiana.it](http://www.italiana.it) è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere la liquidazione di un sinistro o la modifica dei propri dati personali). È possibile accedere anche tramite l'app Italiana Mobile. L'accesso è gratuito previa la registrazione.

# INTRODUZIONE

---



Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

# INDICE

---

GLOSSARIO .....	5
<b>SEZIONE 1 - CONDIZIONE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....</b>	<b>8</b>
Art 1.1 Diminuzione del rischio .....	8
Art. 1.2 Modifiche dell'assicurazione.....	8
Art. 1.3 Aggravamento del rischio .....	8
Art. 1.4 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione .....	8
Art. 1.5 Recesso del contratto a seguito di sinistro .....	8
Art. 1.6 Oneri fiscali .....	8
Art. 1.7 Rinvio alle norme di legge .....	9
Art. 1.8 Clausola di indicizzazione .....	9
Art. 1.9 Pagamento del premio.....	9
Art. 1.10 Codice di attività.....	9
Art. 1.11 Dichiarazione relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio .....	9
Art. 1.12 Altre assicurazioni .....	9
Art. 1.13 Obblighi del contraente e dell'assicurato in caso di sinistro .....	10
<b>SEZIONE 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....</b>	<b>11</b>
Art. 2.1 Rischio assicurato .....	11
Art. 2.2 Estensione territoriale .....	14
Art. 2.3 Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative.....	14
Art. 2.4 Rischi sempre esclusi .....	14
Art. 2.5 Persone non considerate terzi.....	15
Art. 2.6 Lavoratori parasubordinati .....	15
Art. 2.7 Personale temporaneo.....	16
Art. 2.8 Distacco a mano d'opera .....	16
Art. 2.9 Rischi di circolazione su strade ed aree private .....	16
Art. 2.10 Lavori stradali .....	16
Art. 2.11 Buona fede.....	16
Art. 2.12 Pluralità di assicurati.....	16
Art. 2.13 Limitazione in caso di responsabilità solidale .....	17
Art. 2.14 Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento .....	21
Art. 2.15 Regolazione premio .....	22
<b>SEZIONE 3 - COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.....</b>	<b>24</b>
Art 3.1 Obblighi in caso di sinistro.....	24
Art 3.2 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro .....	24
Art 3.3 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.....	24
Art 3.4 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri .....	25
Art 3.5 Coesistenza di altra assicurazione per i subappaltatori .....	25

# LEGENDA

---



## CHE COSA POSSO ASSICURARE

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nella scheda di polizza.



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



## CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



## TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuali regole di abbinamento tra differenti garanzie.



## CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



## OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



## DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



## DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



## INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



## ALTRE INFORMAZIONI

Qui trovi tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

# GLOSSARIO

---

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito.  
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

## **ADETTI**

Tutte le persone che partecipano all'attività formante oggetto dell'assicurazione, compreso l'Assicurato stesso e i suoi familiari, escluso personale temporaneo, subappaltatori e loro dipendenti.

## **ANNO ASSICURATIVO**

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.  
Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore a un anno, si intende la durata del contratto.

## **AMBITO DI ESECUZIONE LAVORI**

- Il cantiere.
- L'area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso.
- I locali nei quali si eseguono i lavori al momento del sinistro.

## **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

## **ATTREZZATURE DI CANTIERE**

Macchinari, baraccamenti ed attrezzature di cantiere utilizzate per l'esecuzione dei lavori, esclusi i veicoli.

## **COMUNICAZIONE**

Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC), Telefax.

## **CONTRAENTE**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Il Contraente è considerato Assicurato.

## **COSE**

Gli oggetti materiali e gli animali.

## **DANNO**

Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

## **FATTURATO**

Il volume degli affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al netto dell'I.V.A e delle cessioni di beni ammortizzabili.

## **FRANCHIGIA**

Parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

## **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

## **LIMITE DI RISARCIMENTO**

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a una determinata garanzia. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per sinistro, anche per annualità assicurativa.

**MASSIMALE**

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

**MASSIMO RISARCIMENTO**

La somma massima risarcibile espressa in cifra fissa o in percentuale che la Società si impegna a corrispondere in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il massimale.

**MERCEDI**

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute - comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura - ad operai, inclusi gli apprendisti.

Quanto dovuto per prestazioni di personale operaio temporaneo regolarmente assunto; le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

**PARTI**

Il Contraente e la Società.

**PERDITE PECUNIARIE**

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.

**POLIZZA**

I documenti che provano l'assicurazione.

**PREMIO**

La somma dovuta alla Società.

**PRESTATORI DI LAVORO**

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività descritta sulla scheda di polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. **Non rientrano in questa definizione gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi non parasubordinati.**

**RETRIBUZIONI**

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute - comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura - ad impiegati, quadri e dirigenti. Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati e di personale impiegatizio temporaneo regolarmente assunto.

**RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**SCOPERTO**

Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**SCHEMA DI POLIZZA**

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell'assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, il massimale, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

**SOCIETÀ**

Italiana Assicurazioni S.p.A.

**STAGISTI/TIROCINANTI**

Frequentanti un percorso di orientamento e/o formazione svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento nel mondo del lavoro in base alle norme di legge (ai fini della garanzia di polizza si intendono compresi nell'Art. 2.7 "PERSONALE TEMPORANEO").

**SUBAPPALTATORE**

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Per ultimazione dei lavori si intende la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio del certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

**VALORE DELL'OPERA/FATTURATO**

L'importo della singola opera /Il volume d'affari (esclusa I.V.A.) risultate dai registri tenuti obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A..

**VEICOLI**

I mezzi indicati dall'Art. 46 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni).

# SEZIONE 1 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

## ART. 1.1 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## ART. 1.2 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## ART. 1.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

## ART. 1.4 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "Tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad un anno o qualora nella casella "Tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "NO", l'assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sulla scheda di polizza senza necessità di formalità alcuna.

## ART. 1.5 RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

## ART. 1.6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## **ART. 1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **ART. 1.8 CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE**

(operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella della scheda di polizza)

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT. Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

Le Parti potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante comunicazione da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all'indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso.

## **ART. 1.9 PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

## **ART. 1.10 CODICE ATTIVITÀ**

Il Contraente/Assicurato ai fini dell'operatività dell'assicurazione dichiara che l'attività esercitata dall'impresa corrisponde a quella prevista dal codice riportato nell'elenco in calce alle Condizioni di Assicurazione Mod. RCG55341 e indicato nella scheda di polizza eventualmente integrato dalla descrizione dell'attività stessa.

## **ART. 1.11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

## **ART. 1.12 ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

## **ART. 1.13 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

# SEZIONE 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

## ART. 2.1 RISCHIO ASSICURATO

### A. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società tiene indenne il Contraente ed i suoi dipendenti di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nello svolgimento delle attività dichiarate nella scheda di polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere e di eventuali subappaltatori, in relazione a tutti i rischi indicati in polizza, fermo il diritto di rivalsa della Società.

- a. L'assicurazione oltretutto per tutti i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata nella scheda di polizza, vale anche per i rischi complementari ed accessori alla normale conduzione dell'impresa, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo i seguenti:
1. impianto e disarmo di cantieri e di opere provvisorie in genere;
  2. cabine e linee elettriche situate anche fuori dai cantieri;
  3. effettuazione di visite e sopralluoghi tecnici in genere;
  4. servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
  - 5.1 organizzazione e/o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compreso l'allestimento, il montaggio e/o smontaggio di stands;
  - 5.2 organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages con l'esclusione di attività manuali;
  6. depositi di carburante;
  7. servizi sanitari aziendali e posti di pronto soccorso all'interno dei cantieri, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
  8. servizio di ristoro compresa la somministrazione di cibi e bevande;
  9. attività di vigilanza effettuata anche con guardiani armati e con cani, anche al di fuori dei recinti di cantiere;
  10. conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario il Contraente, proprietà dei fabbricati, dell'area e delle relative pertinenze in cui si svolge l'attività dell'impresa; agli effetti di questa garanzia i dipendenti e i lavoratori parasubordinati soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L sono considerati terzi, sempreché il sinistro non rientri fra quelli garantiti dall'assicurazione di R.C.O;
  11. operazioni di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
- b. L'assicurazione vale anche per i danni cagionati da mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi e per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere di lavori, di macchine, impianti e/o attrezzi e depositi di materiali.
- c. L'assicurazione comprende, nei limiti indicati all'Art. 2.14 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento", i danni:
12. da furto commesso tramite l'utilizzo di attrezzature di cantiere di proprietà o in uso all'Assicurato o ai subappaltatori, impiegate nei cantieri per lo svolgimento delle attività descritte nella scheda di polizza. Sono comunque esclusi i furti compiuti da dipendenti del Contraente, o dai subappaltatori;

13. da bagnamento di acqua piovana o di agenti atmosferici in genere, relativamente a lavori di manutenzione e costruzione di edifici;
  14. a cose provocati da cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino l'impiego di sottomurature o altre tecniche sostitutive;
  15. conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo provocato da sostanze fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture o serbatoi;
  16. da incendio, fermo quanto disposto dall'Art. 2.4 "Rischi sempre esclusi" punto 4);
  17. a veicoli, anche se sotto carico e scarico, anche se di proprietà dei dipendenti, esclusi quelli utilizzati dal Contraente a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività descritta nella scheda di polizza, fermo quanto previsto dall'Art. 2.4 "Rischi sempre esclusi" punti 3) e 5);
  18. alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione di lavori, fermo quanto disposto dall'Art. 2.4 "Rischi sempre esclusi" punto 4);
  19. a condutture e impianti sotterranei;
  20. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, civili, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente polizza;
  21. da vibrazioni causate da demolizione, crollo totale o parziale di fabbricati o manufatti in genere.
- d. L'assicurazione comprende inoltre, nei limiti di polizza:
22. la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro:
    - per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento della loro attività per conto dell'Assicurato;
    - per danni involontariamente cagionati ad altri prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente al caso di morte e lesioni personali, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
  23. la responsabilità civile del Contraente e degli Assicurati ai sensi del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 "Per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- e. L'assicurazione comprende, nei limiti di polizza:
24. i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione, direzione lavori e/o cantiere, svolte da dipendenti del Contraente verificatisi durante l'esecuzione dei lavori descritti in polizza eseguiti dall'Assicurato, escluso il danno all'opera. Qualora tali lavori siano affidati a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore del Contraente quale committente. La garanzia è valida a condizione che le persone che svolgono le suddette attività siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione di detti lavori.
- f. L'assicurazione comprende le perdite pecuniarie:
25. derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.
- g. L'assicurazione comprende la responsabilità civile del Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A., o in locazione finanziaria, o in usufrutto o in noleggio. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendenti del Contraente iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.
- h. La garanzia comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori. Restano comunque esclusi i danni alle parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi (punto 4 Art. 2.4 RISCHI SEMPRE ESCLUSI). Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni da sospensione o interruzione attività, il limite di indennizzo della presente garanzia, deve intendersi comprensivo delle due categorie di danno.

## B. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società tiene indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da:
  - a. prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., che svolgono le attività per le quali è prestata l'assicurazione anche se temporaneamente impegnati presso altre imprese;
  - b. titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL mediante l'azione di rivalsa ai sensi dell'art.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 a) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, non inferiore al 6%.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali.

L'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12.6.1984, n. 222.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento esposti all'Art. 2.14 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

# OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

---

## ART. 2.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia si intende operante per i sinistri che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

La garanzia R.C.T. si intende prestata con una franchigia assoluta di euro 2.500 per i sinistri verificatisi fuori dai confini nazionali; tale franchigia non sarà applicata nel caso in cui l'azione civile del danneggiato sia promossa davanti all'Autorità Giudiziaria Italiana. La garanzia R.C.O. si intende operante a condizione che analoga estensione sia stata concessa dall'INAIL.

## ART. 2.3 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE

L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprende, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sulla scheda di polizza la relativa Condizione Facoltativa, i danni:

1. cagionati da difetti degli impianti e/o delle apparecchiature installati, riparati o mantenuti, dopo l'ultimazione dei lavori (assicurabili con la Condizione Facoltativa A o con la Condizione Facoltativa B);
2. cagionati da difetti delle opere murarie realizzate, verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori (assicurabili con la Condizione Facoltativa B);
3. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; a cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate, nonché alle attrezzature di cantiere (assicurabili con la Condizione Facoltativa C), fermo quanto indicato all'Art. 2.4. 4) "Rischi sempre esclusi";
4. da detenzione e/o impiego di esplosivi (assicurabili con la Condizione Facoltativa F);
5. a fabbricati, costruzioni in genere e relativi contenuti derivanti da demolizioni di fabbricati e costruzioni in genere ad essi contigui nonché da demolizione di strutture portanti di fabbricati parzialmente occupati (assicurabili con la Condizione Facoltativa G).
6. derivanti dalla Responsabilità Civile personale dei subappaltatori/coappaltatori (assicurabile con la Condizione Facoltativa H).

## ART. 2.4 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

La garanzia di R.C.T. non comprende i danni:

1. da furto, salvo quanto previsto dall'Art. 2.1 A) c) 12) "RISCHIO ASSICURATO";
2. derivanti dalla perdita o sospensione totale o parziale dell'utilizzo o della possibilità di utilizzare sorgenti, falde acquifere, corsi d'acqua, giacimenti minerali ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
3. derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore; dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili, fermo quanto previsto dall'Art. 2.1 A) b) "RISCHIO ASSICURATO"; dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
4. ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate dall'Assicurato; ad opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi;
5. a natanti e aeromobili nonché alle persone e alle cose sugli stessi trasportate;
6. da vibrazioni, salvo quanto previsto all'Art. 2.1.A c) 21) "RISCHIO ASSICURATO";
7. conseguenti a responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge;

8. da inquinamento in genere salvo quanto previsto all'Art. 2.1 A c) 15) "RISCHIO ASSICURATO";
9. da bagnamento cagionato da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, salvo quanto previsto all'Art. 2.1.A c) 13) "RISCHIO ASSICURATO".

Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. non comprendono in ogni caso i danni:

10. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
11. derivanti da: malattie conseguenti a presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
12. provocati da ordigni bellici;
13. derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici;
14. derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, e tutti gli eventi ad essi assimilabili, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni esplosivi.

## ART. 2.5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

A. Non sono considerati terzi nei confronti del Contraente:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale Rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; sono tuttavia compresi i danni per morte e per lesioni personali subite da Soci a responsabilità illimitata o da Amministratori, che non siano legali rappresentanti dell'impresa o dai loro familiari, a condizione che non partecipino manualmente all'attività descritta nella Scheda di polizza;
- i dipendenti del Contraente soggetti all'obbligo di iscrizione all'I.N.A.I.L. che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio ed ogni altra persona subordinata al Contraente che subisca il danno in conseguenza della partecipazione manuale all'attività descritta nella Scheda di polizza salvo quanto indicato all'Art. 2.1 A c) 17) "RISCHIO ASSICURATO".

Sono tuttavia considerati terzi per morte o lesioni personali:

- i clienti ed i fornitori che in via occasionale partecipino ad operazioni di carico e scarico;
- i subappaltatori, coappaltatori e coloro che eseguono attività manuale non subordinata, per conto del Contraente.

B. Non sono considerati terzi nei confronti dei dipendenti del Contraente:

- il Contraente;
- il coniuge, i genitori, i figli del dipendente e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- i dipendenti tra di loro, salvo che per i danni da essi subiti per morte o lesioni personali, entro i limiti dei massimali R.C.O. e sempreché quest'ultima garanzia sia resa operante nel contratto;
- ogni altra persona subordinata al Contraente che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale all'attività descritta nella Scheda di polizza.

Sono tuttavia considerati terzi per morte o lesioni personali:

- i clienti ed i fornitori che in via occasionale partecipino ad operazioni di carico e scarico;
- i subappaltatori, coappaltatori e coloro che eseguono attività manuale non subordinata, per conto del Contraente.

## ART. 2.6 LAVORATORI PARASUBORDINATI

I lavoratori parasubordinati, soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL da parte del Contraente, sono considerati terzi per i danni a cose, a condizione che non subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività assicurata, e purché non ricorrano le ipotesi indicate all'Art. 2.5 "Persone non considerate terzi" nei quali casi non sono comunque considerati terzi.

## **ART. 2.7 PERSONALE TEMPORANEO**

Nel caso in cui il Contraente si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto del Contraente. Qualora la garanzia di RCO, di cui all'Art. 2.1 B) "RISCHIO ASSICURATO", non valga nei confronti di detto personale, lo stesso è considerato terzo per morte e lesioni personali.

## **ART. 2.8 DISTACCO DI MANO D'OPERA**

Premesso che i prestatori di lavoro dell'Assicurato possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'Assicurato può avvalersi di lavoratori di altre aziende, **il tutto nel rispetto delle norme di legge e sempreché si tratti di aziende svolgenti analoghe attività, si conviene che:**

- 1) la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i prestatori di lavoro dell'Assicurato siano temporaneamente distaccati presso altre aziende, anche di proprietà di terzi;
- 2) i lavoratori di altre aziende dei quali l'Assicurato si avvale sono considerati terzi, **limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.**

**Resta inteso che gli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio dovranno comprendere anche la componente relativa ai compensi erogati ai lavoratori di altre aziende utilizzati dall'Assicurato.**

## **ART. 2.9 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE ED AREE PRIVATE**

Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, **fermi i massimali indicati sulla scheda di polizza, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.**

## **ART. 2.10 LAVORI STRADALI**

Limitatamente a: strade, ferrovie, strade ferrate in genere, viadotti, fognature, acquedotti, scavi, sterri e reinterri e reti per la distribuzione di pubblici servizi che richiedano attività comportanti spostamenti successivi dei lavori, e comunque un'esecuzione frazionata con consegne parziali distintamente individuabili, **la garanzia è operante per i danni avvenuti entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.**

## **ART. 2.11 BUONA FEDE**

L'assicurazione R.C.O. di cui all'Art. 2.1 B) "Rischio assicurato" conserva la propria validità anche se il Contraente non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

## **ART. 2.12 PLURALITÀ DI ASSICURATI**

La garanzia opera entro i limiti ed i massimali convenuti sulla scheda di polizza per sinistro il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.

## **ART. 2.13 LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE**

Resta stabilito fra le Parti che in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

## CONDIZIONI FACOLTATIVE

(operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'Art. 2.4 "RISCHI SEMPRE ESCLUSI". Per le presenti condizioni facoltative operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento esposti all'Art. 2.14 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento")

### A. GARANZIA POSTUMA PER DIFETTI DEGLI IMPIANTI E/O DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATI, RIPARATI O MANUTENUTI

A parziale deroga dell'Art. 2.3.1) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative" la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti o apparecchiature per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo l'ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

L'assicurazione è prestata per l'attività di cui all'art.1 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modificazioni e/o integrazioni e purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti o le attrezzature sono destinati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo.

L'Assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione, fermi i termini di prescrizione previsti dalla legge.

### B. GARANZIA POSTUMA

A parziale deroga dell'Art. 2.3.2 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative" la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di:

1. installatore, riparatore o manutentore di impianti o apparecchiature;
  2. esecutore di manufatti edili, esclusi i lavori stradali di cui all'Art. 2.10;
- per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo l'ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

La presente garanzia non comprende i danni:

- a. alle opere o impianti eseguiti dall'Assicurato nonché le loro spese di riparazione, sostituzione, e/o rifacimento;
- b. da inidoneità o mancata rispondenza all'uso a cui gli impianti o le attrezzature sono destinati;
- c. da impermeabilizzazione;
- d. da normale assestamento;
- e. da vizio o difetto originario di prodotti da chiunque fabbricati;
- f. da mancato od intempestivo intervento manutentivo.

La garanzia vale per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente Condizione Facoltativa e per i sinistri verificatisi:

- entro 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori di cui al precedente punto 1);
  - entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori di cui al precedente punto 2);
- purché denunciati alla Società durante il periodo di validità della garanzia.

## C. DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA/ATTREZZATURE DI CANTIERE

A parziale deroga dell'Art. 2.3.3 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative" la garanzia comprende i danni arrecati alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia purchè non in lavorazione, comprese quelle sollevate, caricate o scaricate, esclusi i trasporti e le operazioni manuali.

La garanzia si intende estesa ai danni alle attrezzature di cantiere purchè non di proprietà del Contraente.

La garanzia non vale per i danni ai fabbricati e per le esclusioni di cui al punto 4) dell'Art. 2.4. "Rischi sempre esclusi".

## D. MALATTIE PROFESSIONALI

In parziale deroga all'Art. 2.1 B)"Rischio assicurato", l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza o di eventuali polizze stipulate precedentemente con la Società e sostituite, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.La presente esclusione non si applica ai danni verificatisi successivamente al momento in cui vengano intrapresi idonei accorgimenti per porre rimedio alla situazione.
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie riconducibili o connesse a comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi o superiori, finalizzati o meno ad emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");
- 5) per le malattie causate da amianto.

La presente garanzia opera con il limite di risarcimento pari al 50% del massimale R.C.O. indicato sulla scheda di polizza. Tale limite di risarcimento rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in ciascuna annualità assicurativa.

## E. RADDOPPIO DEI LIMITI DI RISARCIMENTO

I limiti di risarcimento previsti all'Art. 2.14 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento" per le sottoelencate garanzie si intendono raddoppiati:

- Furto tramite impalcature – Art. 2.1 A) c) 12);
- Bagnamento – Art. 2.1 A) c) 13);
- Cedimento o franamento del terreno - Art. 2.1 A) c) 14);
- Danni a condutture ed impianti sotterranei - Art. 2.1 A) c) 19);
- Danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività - Art. 2.1 A) c) 20).

## F. DETENZIONE E USO DI ESPLOSIVI

A parziale deroga dell'Art. 2.3.4 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative" la garanzia comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall'impiego di esplosivi.

L'assicurazione non comprende i danni a cose trovatesi nel raggio di 100 metri dal fornello di brillamento delle mine o delle cariche esplosive.

## G. DANNI DA DEMOLIZIONI DI FABBRICATI CONTIGUI AD ALTRI FABBRICATI/ DEMOLIZIONE DI STRUTTURE PORTANTI

A parziale deroga dell'Art. 2.3.5 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative" la garanzia comprende i danni a fabbricati, costruzioni in genere e relativi contenuti derivanti da demolizioni di fabbricati e costruzioni in genere ad essi contigui nonché da demolizione di strutture portanti di fabbricati parzialmente occupati.

## H. COAPPALTATORI E/O SUBAPPALTATORI

A parziale deroga dell'Art. 2.3.6) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative" ed in deroga all'Art. 3.5 "Coesistenza di altra assicurazione per i subappaltatori", la garanzia comprende anche la responsabilità personale dei subappaltatori e dei coappaltatori per danni cagionati a terzi. Condizione essenziale per la validità di tale Condizione Facoltativa è che il parametro utilizzato per il conteggio del premio sia il fatturato dell'impresa.

## I. RCO – FRANCHIGIA € 2.500

Per i danni di cui all'Art. 2.1 B 2 del Rischio Assicurato (danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui all'Art. 2.1 B 1a, o loro aventi diritto, per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente) la Società presta la garanzia con l'applicazione di una franchigia di euro 2.500 per sinistro, indipendentemente dalla percentuale di invalidità riscontrata.

Rimane invariato quant'altro previsto all'Art. 2.1 B.

## J. COMMITTENZA LAVORI

La garanzia viene prestata per la R.C. derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei lavori descritti nella scheda di polizza e vale per i danni che si verificano durante l'effettuazione dei lavori.

La validità della garanzia è subordinata a quanto segue:

- 1) che i suddetti lavori siano regolarmente ceduti in appalto;
- 2) che le ditte appaltatrici e subappaltatrici risultino regolarmente abilitate a norma di legge;
- 3) che le ditte siano coperte di assicurazione per i rischi R.C.T. e R.C.O.;
- 4) che l'Assicurato non interferisca nella organizzazione del lavoro ed esecuzione delle opere.

La garanzia non sarà operante ove i danni risultino una conseguenza delle sopracitate interferenze.

## ART. 2.14 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

Limitatamente ai danni a cose, in caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di risarcimento sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. RCG55340.

GARANZIA DI POLIZZA	RIFERIMENTO	SCOPERTO per ogni sinistro	FRANCHIGIA	LIMITE DI RISARCIMENTO
Furto tramite utilizzo di attrezzature di cantiere	Art. 2.1 A) c) 12	10% con il minimo di euro 250	---	per sinistro euro 100.000
Bagnamento	Art. 2.1 A) c) 13	10% con il minimo di euro 250	---	per sinistro euro 100.000
Danni a cose provocati da cedimento o franamento del terreno	Art. 2.1 A) c) 14	10% con il minimo di euro 1.500		per sinistro euro 100.000
Danni da inquinamento accidentale	Art. 2.1 A) c) 15	10% con il minimo di euro 2.500	---	per sinistro euro 100.000
Danni da incendio	Art. 2.1 A) c) 16	10% con il minimo di euro 250	---	per sinistro euro 250.000
Danni ai veicoli	Art. 2.1 A) c) 17		euro 250	
Danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori	Art. 2.1 A) c) 18	10% con il minimo di euro 250	---	per sinistro euro 100.000
Danni a condutture e impianti sotterranei	Art. 2.1 A) c) 19	10% con il minimo di euro 250	---	per sinistro euro 50.000
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Art. 2.1 A) c) 20	10% con il minimo di euro 1.500	---	per sinistro euro 50.000
Danni da vibrazioni	Art. 2.1 A) c) 21	10% con il minimo di euro 1.500	---	per sinistro euro 50.000
Danni a opere sulle quali si eseguono i lavori	Art. 2.1 A) h)	10% con il minimo di euro 250	---	per sinistro euro 100.000
Errato Trattamento Dati Personali (Privacy)	Art. 2.1 A) f) 25	10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000	---	euro 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Garanzia postuma installatore impianti	Condizione Facoltativa A	10% con il minimo di euro 500		per sinistro e per anno assicurativo euro 50.000.
Garanzia postuma	Condizione Facoltativa B	10% con il minimo di euro 500		per sinistro e per anno assicurativo euro 50.000
Danni a cose in consegna e custodia/attrezzature di cantiere	Condizione Facoltativa C	10% con il minimo di euro 250		per sinistro e per anno assicurativo euro 50.000
Danni da demolizioni di fabbricati contigui ad altri fabbricati/demolizione di strutture portanti	Condizione Facoltativa G	10% con il minimo di euro 1.500		per sinistro euro 100.000

## ART. 2.15 REGOLAZIONE PREMIO

Se il premio dovuto per ciascun periodo assicurativo è convenuto in tutto o in parte in base ad un parametro variabile (quale ad esempio: retribuzioni erogate o fatturato dell'Assicurato), che rappresenta convenzionalmente l'indicatore quantitativo del rischio, esso si compone di:

- premio anticipato: rappresenta la parte di premio da versare alla Società al perfezionamento della polizza e ad ogni successiva scadenza annuale;
- conguaglio di premio: rappresenta la parte di premio che eventualmente risulti da versare alla Società o da rimborsare al Contraente al termine di ogni scadenza annuale successiva alla prima; non verrà in ogni caso rimborsata al Contraente la parte di premio minimo, ove previsto in polizza.

Il conteggio del premio anticipato e quello del conguaglio di premio sono effettuati con le seguenti modalità:

- Determinazione del premio anticipato è conteggiato moltiplicando il tasso previsto dalla Società per il parametro di rischio prescelto indicato nella scheda di polizza; la misura del parametro di rischio deve corrispondere all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno di stipula del contratto, così come risultante dai documenti ufficiali tenuti dall'Assicurato a norma di legge (ad esempio: registro IVA se il parametro è costituito dal fatturato, Libro unico del lavoro se il parametro è costituito da mercedi e/o da retribuzioni e/o da altre corrisposizioni erogate per lavoro subordinato o assimilato). Il premio anticipato, così determinato, deve essere corrisposto dal Contraente alla Società al perfezionamento della polizza e alle successive scadenze annuali.
- Determinazione del conguaglio di premio
  - entro sessanta giorni da ogni scadenza annuale il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, a seconda del parametro di rischio adottato, l'ammontare:
    - a. delle mercedi e/o delle retribuzioni;
    - b. del fatturato, al netto dell'IVA;riferito al 31 dicembre dell'ultimo anno solare trascorso, così come risultante dai documenti ufficiali tenuti dall'Assicurato a norma di legge.
  - sulla base delle informazioni così acquisite la Società, moltiplicando il tasso previsto per la misura del parametro di rischio comunicato, provvederà alla regolazione del premio determinando l'importo a debito o a credito del Contraente, fermo in ogni caso il premio minimo se indicato in polizza.

Qualora i parametri anzidetti (mercedi, retribuzioni, fatturato) non costituissero idonei indicatori quantitativi del rischio, potrà essere adottato un diverso parametro.

In tal caso la natura del parametro e le sue modalità di rilevazione dovranno essere espressamente contrattualizzate in polizza.

Nel caso di assicurazione stipulata con riferimento alla realizzazione di una singola opera o ad un singolo appalto specificato in polizza, il parametro preso come base per il conteggio del premio anticipato corrisponde all'importo preventivato per la realizzazione dell'opera o dell'appalto.

Ai fini del conteggio del conguaglio di premio si considererà l'importo a consuntivo dell'opera o dell'appalto.

Il Contraente deve comunicare per iscritto tale importo alla Società entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la cui durata deve coincidere con il periodo in cui l'opera, o l'appalto, viene eseguita.

Il conguaglio di premio deve essere corrisposto dal Contraente entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice di regolazione premio redatta dalla Società.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di un conguaglio di premio a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento del conguaglio dovuto, la Società potrà fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento del conguaglio e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, tramite comunicazione, la risoluzione del contratto.

Per i periodi assicurativi terminati, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

# SEZIONE 3 - COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

## ART 3.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

## ART. 3.2 DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVI AI PRESTATORI DI LAVORO

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni.

## ART.3.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, la Società, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale, o del limite di indennizzo, applicabile per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Società, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato la Società ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui la Società non abbia prestato il proprio specifico assenso, la Società non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

#### **ART. 3.4 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI**

Il Contraente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui agli Artt. 3.1 "Obblighi in caso di sinistro" e 3.2 "Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro". Ove risulti che il Contraente abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

#### **ART. 3.5 COESISTENZA DI ALTRA ASSICURAZIONE PER I SUBAPPALTATORI**

Quando per i rischi previsti dal presente contratto esista una contemporanea e valida assicurazione a favore dei subappaltatori, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.

## ATTIVITÀ ESERCITATE

CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	CATEGORIA DI RISCHIO
1	Manutenzioni e riparazioni, lavori di rifinitura, abbellimento, decorazione di muri, soffitti, infissi, intonacatura, tinteggiatura, sabbatura, pavimentazioni e impermeabilizzazioni, il tutto anche all'esterno di fabbricati anche occupati, anche con l'utilizzo di ponteggi e/o impalcature.	A
2	Costruzione di fabbricati ad uso civile, commerciale, industriale o agricolo, comprese fondazioni anche con operazioni di palificazione, compresa sopraelevazione di manufatti e di stabili anche occupati, con fornitura di servizi di rete e ogni altra operazione prevista alla Categoria A.	B
3	Costruzione di fabbricati ad uso civile, commerciale, industriale o agricolo realizzati con l'impiego di strutture portanti prefabbricate, comprese fondazioni anche con operazioni di palificazione, con fornitura di servizi di rete e ogni altra operazione prevista alla Categoria A ed ai codici attività precedenti.	B
4	Lavori di bonifica, sistemazione idraulica di corsi d'acqua, canali e simili, esclusa la costruzione di grandi bacini idrici, dighe e condotte forzate e ogni altra operazione prevista alla Categoria A ed ai codici attività precedenti.	B
5	Costruzione e manutenzione di centrali e linee telefoniche, elettriche, di telecomunicazione, elettrodotti, comprese le opere di impiantistica e gli scavi e ogni altra operazione prevista alle categorie e codici attività precedenti.	C
6	Lavori di scavo per fondazioni, sterro e reinterro per scavi generali, riadattamento dei terreni, preparazione aree e terrapieni e ogni altra operazione prevista alle categorie e codici attività precedenti.	C
7	Costruzione e manutenzione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature e pozzi artesiani e ogni altra operazione prevista alle categorie e codici attività precedenti.	D
8	Costruzione e manutenzione di strade, ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e seggiovie e lavori di ampliamento eseguiti su strade aperte al traffico, (senza l'esecuzione di gallerie, ponti, viadotti) e ogni altra operazione prevista alle categorie e codici attività precedenti.	D
9	Lavori esclusivi di demolizione di fabbricati e rifacimento di costruzioni non occupate e ogni altra operazione prevista alle categorie e codici attività precedenti.	D
10	Costruzione di strade con gallerie, ponti e viadotti e ogni altra operazione prevista alle categorie e codici attività precedenti.	E
11	Impianti idroelettrici, compresa la costruzione di grandi bacini idrici, dighe e condotte forzate e ogni altra operazione prevista alle categorie e codici attività precedenti.	E
12	Opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali (ponti, rive, moli, calate, scali, darsene, banchine, fari, bacini di carenaggio con sistemazioni, arginature, scogliere, frangiflutti) e ogni altra operazione prevista alle categorie e codici attività precedenti.	E
13	Costruzione di ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e seggiovie, con l'esecuzione di gallerie, viadotti e linee sotterranee e ogni altra operazione prevista alle categorie e codici attività precedenti.	E
14	Lavori di palificazione (pali e diaframmi per fondazione, opere di sostegno e simili) escluse opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali e ogni altra operazione prevista alle categorie e codici attività precedenti.	E

## **CODICE ATTIVITÀ**

Il Contraente/Assicurato ai fini dell'operatività dell'assicurazione dichiara che l'attività esercitata dall'impresa corrisponde a quella prevista dal codice riportato nell'elenco "Attività" - Mod. RCG5534 1- ed indicato nella Scheda di polizza Mod. RCG55340.



# BENVENUTI IN ITALIANA

## 800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

[benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it)



Mod. RCG55341



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

**COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.** - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - [italiana@pec.italiana.it](mailto:italiana@pec.italiana.it) [www.italiana.it](http://www.italiana.it) - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - [benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it) - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici e da altre fonti controllate.